



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2011 (18.11)  
(OR. en)**

**11359/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0207 (COD)**

---

**EF 87  
ECOFIN 360  
CODEC 1002**

**NOTA**

---

della:	presidenza
alle:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione] - Compromesso della presidenza

---

Si acclude per le delegazioni un testo di compromesso sulla proposta della Commissione in oggetto, elaborato dalla presidenza a seguito della riunione del 31 maggio 2011.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate e quelle rispetto all'ultimo testo di compromesso figurano in grassetto.

**DIRETTIVA .../.../ UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del [...]**  
**relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati<sup>2</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994<sup>\*</sup>, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

---

<sup>1</sup> GU C [...]

<sup>2</sup> GU C [...]

<sup>\*</sup> GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

- (2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi al quale detti enti sono sottoposti.
- (3) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti.
- (4) A norma della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso<sup>1</sup> la Commissione è tenuta a presentare se del caso appropriate proposte di modifica della direttiva 94/19/CE. Tali proposte possono riguardare l'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possibili modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi, i benefici e i costi di una possibile introduzione di un sistema di garanzia dei depositi (SGD) dell'Unione, l'impatto delle disparità normative in materia di compensazione e crediti di contropartita sull'efficienza del sistema e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.
- (5) La direttiva 94/19/CE si basava sul principio dell'armonizzazione minima. Di conseguenza nell'Unione è stata creata una varietà di sistemi di garanzia dei depositi aventi caratteristiche molto diverse. Questo fatto ha causato distorsioni di mercato per gli enti creditizi e ha limitato i vantaggi del mercato interno per i depositanti.
- (6) È indispensabile che la direttiva garantisca parità di condizioni tra gli enti creditizi, consenta ai depositanti di comprendere agevolmente le caratteristiche dei sistemi di garanzia dei depositi e agevoli il loro rapido rimborso tramite sistemi di garanzia dei depositi solidi e credibili, nell'interesse della stabilità finanziaria. Occorre pertanto armonizzare e semplificare il più possibile la protezione dei depositi.

---

<sup>1</sup> GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.

- (6 bis) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i loro sistemi abbiano sane pratiche di governance e che presentino una relazione annuale d'attività. I sistemi dovrebbero essere tenuti ad avere procedure di nomina aperte e trasparenti nei consigli. L'Autorità bancaria europea dovrebbe monitorare la conformità dei sistemi a tali requisiti nel quadro degli esami tra pari periodici.
- (7) In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede principale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo.
- (7 bis) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di includere nel suo campo di applicazione gli enti rispondenti alla definizione di enti creditizi ma esenti a titolo dell'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio<sup>1</sup>. Gli Stati membri possono decidere che, ai sensi della presente direttiva, **l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva siano considerati un unico ente creditizio.**
- (8) La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; uno Stato membro che ammette succursali di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo dovrebbe decidere come applicare la presente direttiva a tali succursali e tenere conto della necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario. È essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano.

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (9) Sebbene in linea di massima tutti gli enti creditizi dovrebbero essere membri di un sistema di garanzia dei depositi, occorre riconoscere che vi sono sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso (sistemi di tutela istituzionale) e in particolare ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. La protezione garantita da tali sistemi va al di là di quella offerta dai sistemi di garanzia dei depositi. Se tali sistemi sono separati dai sistemi di garanzia dei depositi, occorre tenere conto del loro ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei loro membri ai sistemi di garanzia dei depositi. Il livello armonizzato di copertura non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti.
- (10) I sistemi di tutela istituzionale sono definiti all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)<sup>1</sup> e possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti da tale articolo e dalla presente direttiva.
- (11) Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati dei livelli di copertura nella UE hanno fatto sì che depositanti spostassero denaro in banche di paesi nei quali le garanzie dei depositi erano più elevate, drenando così liquidità dalle banche in periodi difficili. In fasi di stabilità livelli diversi di copertura potrebbero portare i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il migliore prodotto, con potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto indispensabile assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi dovunque essi si trovino all'interno dell'Unione. Determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, possono essere coperti fino ad un livello più elevato ma per un periodo di tempo limitato.

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (12) È necessario che lo stesso livello di copertura si applichi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro e che la banca aderisca ad un sistema che tutela l'ente creditizio stesso. È opportuno che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della protezione equivalente dei depositanti.
- (13) Da un lato, il livello di garanzia prescritto dalla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario; dall'altro, occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi. Sembra pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale livello armonizzato di garanzia.
- (14) È stato accolto il criterio di un limite armonizzato per depositante e non per deposito. Di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile. Queste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti.
- (14 bis) I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) dovrebbero essere autorizzati a compensare le passività del depositante nei confronti dei suoi diritti al rimborso se tali passività sono esigibili alla data di insolvenza o prima della stessa. In nessun caso tale compensazione dovrebbe ostacolare la capacità dei sistemi di restituire i depositi entro la scadenza fissata dalla presente direttiva. Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare le misure appropriate concernenti i diritti dei sistemi in un procedimento di liquidazione o riorganizzazione di un ente creditizio.

- (15) Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire sistemi di tutela delle pensioni in generale, che dovrebbero operare separatamente dagli SGD. Né dovrebbe essere impedito agli Stati membri di proteggere taluni depositi per ragioni sociali o in relazione ad operazioni immobiliari realizzate per finalità residenziali private. Tali operazioni potrebbero includere anche operazioni su quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale. In ogni caso occorre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.
- (15 bis) Qualora una persona che ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto benefici del rimborso invece del depositante, gli Stati membri assicurano che i contributi agli SGD siano allineati all'importo dei depositi coperti.
- (16) È indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi che garantiscono i depositi. Da un lato, il costo di finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto principalmente dagli enti creditizi stessi; dall'altro, la capacità finanziaria di detti sistemi deve essere proporzionata ai loro obblighi. Per garantire che i depositanti in tutti gli Stati membri beneficino di un livello di protezione uniformemente elevato, occorre armonizzare ad un livello elevato il finanziamento degli SGD. Ciò non dovrebbe tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato.
- (16 bis) La moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica non dovrebbero, in linea con la direttiva 2009/110/CE, del 16 settembre 2009 , concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica<sup>1</sup>, essere trattati come depositi né quindi essere coperti dagli SGD.

---

1

(16 ter) Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento agli SGD, occorre escludere dall'ambito di copertura taluni prodotti finanziari aventi carattere di investimento: quelli non rimborsabili alla pari o rimborsabili alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo e quelli la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato. Dovrebbero continuare a essere inclusi gli strumenti la cui esistenza può essere dimostrata tramite **certificati di prodotti di risparmio tradizionali**.

(17)

(18) È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche e gli istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Ciò dovrebbe includere le autorità governative o amministrative centrali e le autorità provinciali e regionali e non applicarsi ad altri organismi pubblici, in particolare quelli comparabili alle imprese private. Il numero limitato di tali depositanti rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di una banca. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(19) L'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup> contiene una definizione di riciclaggio. Taluni depositanti dovrebbero essere esclusi dai pagamenti **degli SGD** in conformità dei requisiti di cui a tale definizione.

---

<sup>1</sup> GU L **309** del **25.11.2005**, pag. 15.



- (20) Per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario.
- (21) È indispensabile che i mezzi finanziari a disposizione degli SGD ammontino ad un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. Laddove necessario, gli SGD dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti con breve preavviso per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. Occorre prevedere che i mezzi finanziari a disposizione degli SGD possano includere contante, depositi, impegni di pagamento e attività a basso rischio, liquidabili entro un breve termine. **I contributi agli SGD sono ripartiti in modo equo o tenendo in altro modo conto della stabilità del settore della raccolta dei depositi e delle passività del sistema esistenti.**
- (22) È necessario che i mezzi finanziari degli SGD siano utilizzati principalmente per il rimborso dei depositanti. Essi potrebbero tuttavia essere utilizzati anche per finanziare interventi precoci, misure preventive, attività e processi di risoluzione delle crisi, compreso il trasferimento dei libretti di deposito, purché i costi sostenuti dall'SGD possano superare il costo di indennizzo dei depositanti soltanto con il consenso delle autorità competenti. Nell'esaminare le possibili misure, l'autorità competente tiene conto dell'interesse dei depositanti. È indispensabile che tali misure rispettino le norme sugli aiuti di Stato. Ciò non pregiudica la politica futura della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di fondi nazionali di risoluzione delle crisi bancarie.
- (23) La tabella 1 del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)<sup>1</sup> assegna una determinata copertura del rischio a talune categorie di attività. È opportuno che tale allegato sia preso in considerazione per garantire che i sistemi di garanzia dei depositi investano solo in attività a basso rischio o in attività considerate sicure e liquide in maniera analoga.

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

- (24) I contributi agli SGD **possono** tenere conto del grado di rischio sostenuto dai loro membri. Ciò consentirebbe di riflettere i profili di rischio delle singole banche, portando ad un calcolo equo dei contributi, e di incentivare ad operare in base ad un modello di business meno rischioso.
- (25) La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. È pertanto opportuno che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano la possibilità di prestarsi reciprocamente denaro in caso di necessità.
- (26)
- (26 bis) Occorre mantenere il termine di venti giorni lavorativi introdotto dalla direttiva 2009/14/CE entro cui un SGD deve effettuare i rimborsi, senza tuttavia impedire agli SGD di effettuare i rimborsi ai depositanti il più presto possibile.
- (26 ter) Il periodo necessario per il rimborso dei depositi dovrebbe tener conto dei casi in cui i sistemi incontrano difficoltà nella determinazione dell'importo del rimborso e dei diritti del depositante, segnatamente se i depositi traggono origine da operazioni di edilizia residenziale o taluni eventi della vita, se un depositante non ha pieno diritto sulle somme detenute nei conti, se il deposito forma oggetto di una controversia giuridica o diritti concorrenti sui proventi del conto o se il deposito forma oggetto di sanzioni economiche imposte da governi nazionali o da organismi internazionali.

- (27) È opportuno che gli SGD degli Stati membri in cui un ente creditizio ha stabilito succursali o presta direttamente servizi informino e rimborsino i depositanti per conto del sistema dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato. Sono necessarie salvaguardie per assicurare che il sistema che rimborsa i depositanti riceva dal sistema dello Stato membro di origine i mezzi finanziari necessari prima del rimborso. È necessario che gli SGD che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti.
- (28) L'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela. È pertanto necessario che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e al sistema responsabile nei loro estratti conto, mentre coloro che intendono aprire un deposito siano tenuti a controfirmare un foglio di informazione standardizzato. È indispensabile che il contenuto di tali informazioni sia identico per tutti i depositanti. L'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e all'ambito di copertura del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti. Occorre pertanto che il riferimento ai sistemi di garanzia dei depositi nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione. È necessario che i sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso informino chiaramente i depositanti in merito alla loro funzione senza promettere una protezione dei depositi illimitata.
- (29) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Gli SGD e le autorità competenti dovrebbero trattare con estrema cautela i dati concernenti i depositi individuali e mantenere un elevato livello di protezione dei dati in conformità di tale direttiva.

---

<sup>1</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (30) La presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fossero istituiti o riconosciuti ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva.
- (30 bis) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)<sup>1</sup> ha attribuito all'Autorità bancaria europea una serie di compiti concernenti la direttiva 94/19/CE.
- (31) La proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea del 23 settembre 2009<sup>2</sup> presentata dalla Commissione prevede la creazione di un Sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e definisce nel dettaglio l'architettura di questo nuovo quadro di vigilanza comprendente l'istituzione di un'Autorità bancaria europea.
- (32) Pur rispettando la vigilanza degli SGD da parte degli Stati membri, è opportuno che l'Autorità bancaria europea contribuisca a raggiungere l'obiettivo di agevolare agli enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un'efficace protezione dei depositanti.
- (33) È necessario introdurre uno strumento efficace per **emanare orientamenti** in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti in tutta Europa. Tali **orientamenti** dovrebbero essere **emanati** per **specificare il metodo di** calcolo dei contributi basati sui rischi.

---

<sup>1</sup> GU L331 del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>2</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, COM (2009) 501.

(34) Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo dei sistemi di garanzia dei depositi e un'equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l'Autorità dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante.

(35) Al fine di stabilire norme concernenti il funzionamento degli SGD, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento della copertura del totale dei depositi del medesimo depositante in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. È particolarmente importante che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo di tre mesi in relazione a questioni particolarmente problematiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio ove esistano calendari nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(35 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>1</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

---

<sup>1</sup> **GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.**

- (36) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'azione da adottare, ovvero l'armonizzazione delle regole relative al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possono essere raggiunti solo a livello dell'Unione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato IV,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente direttiva disciplina il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGS).
2. La presente direttiva si applica a tutti gli SGD istituiti per legge o contratto e ai sistemi di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuti come SGD.
3. I sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio<sup>1</sup> che garantiscono anche i depositi possono essere ufficialmente riconosciuti come SGD se soddisfano tutti i criteri previsti in tale articolo e nella presente direttiva.
4. I sistemi **di tutela istituzionale** che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 **non sono soggetti alla presente direttiva, salvo all'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, e all'ultimo comma dell'allegato III.**
5. **Gli SGD istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e offrono una protezione aggiuntiva al livello di copertura di cui all'articolo 5** non sono soggetti alla presente direttiva **per la parte eccedente la protezione prevista dalla presente direttiva,** salvo all'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, e all'ultimo comma dell'allegato III. **Gli Stati membri assicurano che tali sistemi dispongano di adeguati mezzi finanziari. Tali sistemi rispettano le norme sugli aiuti di Stato.**

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- a) "deposito": i saldi creditori, inclusi quelli con importo del capitale e scadenza fissi, risultanti da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare ("building societies") del Regno Unito e dell'Irlanda, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, lettera b).

Uno strumento non costituisce un deposito se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto quali obbligazioni e altri strumenti finanziari, ad eccezione dei prodotti di risparmio tradizionali già esistenti in uno Stato membro;
- il suo capitale non è rimborsabile alla pari **o è rimborsabile alla pari soltanto alla scadenza**;
- il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

- b) "depositi ammissibili": depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all'articolo 4;
- c) "depositi coperti": la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura di cui all'articolo 5;



- d) "conto congiunto": un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;
- e) "deposito indisponibile": un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili, laddove
- i) le autorità competenti responsabili della vigilanza sull'ente creditizio abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare. Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; oppure
  - ii) un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata tratta la conclusione di cui sopra;
- f) "ente creditizio": un'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE a cui, in virtù di un'autorizzazione o del diritto nazionale di uno Stato membro è consentita la raccolta di depositi dal pubblico;
- g) "succursale": una sede di attività ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della direttiva 2006/48/CE;

- i) "mezzi finanziari disponibili": le attività dell'SGD, liquidabili entro un termine non superiore al limite fissato dall'articolo 7, paragrafo 1. I mezzi finanziari disponibili possono includere anche impegni di pagamento, debitamente supportati da garanzie di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a disposizione gratuita, e destinate all'uso esclusivo dell'SGD, che ha il diritto irrevocabile di esigere questi pagamenti su richiesta. Dovrebbero essere introdotte disposizioni appropriate volte a garantire che gli SGD siano in grado di ottenere la liquidazione di tali impegni entro un termine ragionevole che consenta l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 7;
- j) "attività a basso rischio": voci dell'attivo che rientrano nella prima e nella seconda categoria della tabella 1 del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi<sup>1</sup>, escluse altre voci qualificate ai sensi del punto 15 di tale allegato **o attività considerate sicure e liquide in maniera analoga dall'autorità competente di cui al diritto nazionale;**
- k) "Stato membro di origine": lo Stato membro definito all'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE;
- l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/48/CE.
2. Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, gli organismi incaricati della gestione degli SGD o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi sono considerati, ai fini di tale regolamento, autorità competenti conformemente all'articolo 4, punto 2, di tale regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

### *Articolo 3*

#### *Appartenenza ad un sistema e vigilanza*

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più SGD.

Ciò non preclude la fusione di sistemi di Stati membri diversi.

Nessun ente creditizio può accettare depositi a meno che non sia membro di un sistema ufficialmente riconosciuto nello Stato membro d'origine.

2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza ad un SGD, l'inottemperanza è notificata alle autorità competenti responsabili della vigilanza sull'ente creditizio le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.
3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espreso consenso delle autorità competenti responsabili della vigilanza sull'ente creditizio, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia procede all'esclusione.
4. I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE restano coperti dal sistema di garanzia.

5. Gli SGD di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 rispondono a un'autorità pubblica o, qualora l'SGD non sia un organismo pubblico, sono soggetti alla vigilanza di una autorità pubblica in merito all'osservanza della presente direttiva.

5 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, in qualunque momento e su loro richiesta, ricevano dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso di depositanti, compresi i contrassegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

**5 ter. Gli SGD assicurano la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti. Il trattamento di tali dati è effettuato ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.**

6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e siano informati qualora le autorità responsabili della vigilanza sull'ente creditizio rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l'attivazione degli SGD.

Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o quando le circostanze lo richiedono. La prima viene effettuata entro il 31 dicembre 2013.

In questo ambito l'Autorità bancaria europea svolge regolarmente esami tra pari conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Quando scambiano informazioni con l'Autorità bancaria europea, gli SGD sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 70 di tale regolamento.

Le informazioni necessarie per eseguire le prove sui propri meccanismi possono essere utilizzate dagli SGD solo per l'esecuzione di tali prove e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tal fine.

*Articolo 4*

*Esclusioni*

1. I seguenti depositanti non hanno diritto ad alcun rimborso da parte degli SGD:
- a) gli enti creditizi;
  - d) gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2006/48/CE;
  - e) le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;
  - g) le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 13, punti da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)<sup>1</sup>;
  - h) gli organismi d'investimento collettivo;
  - i) i fondi pensione.
  - j) le autorità pubbliche;

**In deroga alla lettera i) gli Stati membri possono consentire l'inclusione nella protezione dei regimi pensionistici personali o professionali delle piccole e medie imprese.**

---

<sup>1</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

1 bis. L'SGD non comprende i seguenti strumenti:

- b) tutti gli strumenti che rientrano nella definizione di "fondi propri" quale figura nell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>;
- f) i depositi non nominativi;
- k) i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi ammissibili in modo da consentirne l'immediata identificazione.

---

<sup>1</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

*Articolo 5*  
*Livello di copertura*

1. Gli Stati membri assicurano che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.
  
2. Essi possono tuttavia decidere che i seguenti depositi siano coperti oltre 100 000 EUR purché i costi di tali rimborsi non siano soggetti agli articoli 9 e 11 e gli Stati membri assicurino un adeguato finanziamento di tale copertura che non è presa in considerazione nel calcolo del livello-obiettivo :
  - a) i depositi derivanti da operazioni immobiliari svolte per fini residenziali privati;
  
  - b) i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale definite nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita quali matrimonio, divorzio, invalidità o decesso di un depositante.

La copertura aggiuntiva di cui al primo comma è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi dopo l'accredito dell'importo.

3. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

5. Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1 utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 2 500 EUR.

Fermo restando il comma precedente, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al paragrafo 1 ogni cinque anni. Gli Stati membri effettuano tale aggiustamento prima, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verificano eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.

6. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell'Unione. Il primo riesame non avrà luogo prima di cinque anni dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo.



## *Articolo 6*

### *Determinazione dell'importo rimborsabile*

1. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applica al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nell'Unione.
2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui le autorità competenti giungano alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

Gli Stati membri decidono quando e a quali condizioni si applica il primo comma. L'ente creditizio informa i depositanti su tali condizioni.

4. La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).
- 4 bis. Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se sono esigibili alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o prima della stessa o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii) nella misura in cui la compensazione è possibile conformemente alle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante.
- Prima della conclusione del contratto l'ente creditizio informa i depositanti se le loro passività nei confronti dell'ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.
5. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.
6. Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), sono rimborsati dall'SGD. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene superato.
7. Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano prese in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1. In tali casi la garanzia del terzo è limitata alla copertura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1.

## *Articolo 7*

### *Rimborso*

1. Gli SGD mettono a disposizione l'importo rimborsabile entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).
  
- 1 bis. Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono soggetti ad un termine di rimborso più lungo. Tale periodo non supera tuttavia i 3 mesi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti traggono la conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).
  
- 1 ter. Se vi è incertezza in merito al diritto legittimo di una persona a ricevere un rimborso o alla possibilità per una persona di disporre liberamente delle somme depositate in un conto, il rimborso può essere differito fino a quando non siano appurati con certezza l'identità e il diritto del beneficiario del rimborso.  
  
Se gli interessi dipendono dal valore di un altro strumento finanziario e non possono pertanto essere determinati senza pregiudicare il rispetto del termine di rimborso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il rimborso di tali interessi può essere limitato conformemente al diritto nazionale.
  
2. L'importo rimborsabile è messo a disposizione senza che sia necessario presentare una richiesta agli SGD. A tal fine l'ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dal sistema.

3. Qualsiasi corrispondenza tra l'SGD e il depositante è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito. Se un ente creditizio opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni vengono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell'apertura del conto.
4. In deroga al termine di cui al paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE, l'SGD può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
- 4 bis. I rimborsi sono effettuati nella valuta dello Stato membro in cui è ubicato l'SGD. Gli Stati membri possono consentire che i rimborsi siano effettuati nella valuta del conto o nella valuta dello Stato membro in cui è ubicato il conto. I depositanti sono informati della valuta del rimborso.

*Articolo 8*  
*Diritti nei confronti degli SGD*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia degli SGD.
  
2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate.
  
4. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dal sistema entro i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis, possono reclamare il rimborso dei loro depositi. Tale limite è determinato dalla data alla quale i diritti nei quali l'SGD è subentrato conformemente al paragrafo 2 debbono essere registrati in un procedimento di liquidazione in base al diritto nazionale.

Quando determinano il predetto limite, gli Stati membri tengono conto del tempo di cui l'SGD necessita per riunire tali diritti prima della registrazione.

*Articolo 9*  
*Finanziamento degli SGD*

1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività.

I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno una volta l'anno. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti.

I mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungono quanto meno un livello-obiettivo dello 0,5% dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.

La quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i) non supera il 10% del totale dei mezzi finanziari disponibili.

**Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità bancaria europea (di seguito "ABE") istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 emana orientamenti sugli impegni di pagamento irrevocabili.**

3. Se i mezzi finanziari disponibili di un SGD sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5% dei depositi coperti per anno di calendario. In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità competente l'SGD può esigere contributi più elevati.

L'ente creditizio può essere esentato interamente o parzialmente dall'obbligo di cui al paragrafo 3 se la somma dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 mette a repentaglio il regolamento dei crediti di altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non viene concessa per un periodo superiore a 6 mesi ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente creditizio.

6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti con breve preavviso laddove necessario per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.
  
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli Stati membri informano l'Autorità bancaria europea dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell'importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro SGD al 31 dicembre del precedente anno.

## Articolo 9 bis

### Uso dei fondi

1. I mezzi finanziari di cui all'articolo 9 sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di usare i sistemi per finanziare interventi precoci, misure preventive, attività e processi di risoluzione delle crisi, compreso il trasferimento dei libretti di deposito. Il costo di tali misure può superare il costo netto di indennizzo dei depositanti dell'ente soltanto se

- a) nel caso in cui i depositanti debbano essere rimborsati, gli enti creditizi affiliati possono immediatamente fornire all'SGD i mezzi che hanno usato per le misure;**
- b) l'autorità competente di cui al diritto nazionale ha approvato la misura.**

2. Gli Stati membri consentono agli SGD di detenere i propri mezzi finanziari disponibili in contante, depositi o impegni di pagamento o investire in attività a basso rischio. Gli Stati membri consentono inoltre agli SGD di concedere prestiti ad altri SGD.



Articolo 11  
Contributi agli SGD

1. I contributi agli SGD di cui all'articolo 9 **possono** includere sia un elemento non basato sui rischi sia un elemento basato sui rischi.

L'elemento del contributo non basato sui rischi è fondato sull'importo dei depositi coperti di ciascun membro. L'elemento del contributo basato sui rischi è fondato su indicatori specifici che rispecchiano il grado di rischio sostenuto da un membro.

I coefficienti di ponderazione del rischio assegnati ai singoli membri non sono inferiori al 50% né superiori al 200% in funzione della categoria di rischio in cui un dato membro è stato classificato. I contributi possono essere stabiliti dall'SGD, dall'autorità competente che vigila sull'ente creditizio o da entrambi in collaborazione.

Gli Stati membri possono decidere che i membri dei sistemi di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE versino contributi più bassi ai sistemi di garanzia dei depositi,

Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati su una base consolidata.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.

4. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'ABE emana orientamenti per specificare il metodo di calcolo dei contributi agli SGD in linea con il paragrafo 1 che include in particolare una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari.

*Articolo 12*  
*Cooperazione all'interno dell'Unione*

1. Gli SGD si applicano ai depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.
  
2. I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in altri Stati membri sono rimborsati da un sistema designato dallo Stato membro ospitante per conto del sistema dello Stato membro di origine. Il sistema dello Stato membro ospitante effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema dello Stato membro di origine. Il sistema dello Stato membro ospitante non è responsabile della determinazione dell'importo del rimborso né dell'esecuzione dei rimborsi. Il sistema dello Stato membro di origine fornisce i fondi necessari prima del rimborso e risarcisce il sistema dello Stato membro ospitante di tutti i costi sostenuti.

Il sistema dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto del sistema dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto del sistema dello Stato membro di origine.

3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi, ad eccezione dei contributi straordinari conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, versati durante i 12 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema vengono trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.
  
4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5 bis e 6, con i sistemi degli Stati membri ospitanti ai fini dei paragrafi 1 e 2. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.

5. Per consentire un'efficace collaborazione tra gli SGD in ordine al presente articolo, gli SGD o, laddove appropriato, le autorità responsabili della vigilanza sugli SGD dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati dalla direttiva 95/46/CE.

L'Autorità bancaria europea viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Può emanare pareri su tali accordi conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità o gli SGD non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l'interpretazione di tale accordo, entrambe le parti possono deferire la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce il predetto articolo.

L'assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

### *Articolo 13*

#### *Succursali di enti creditizi di paesi terzi*

1. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio.

2. I depositanti presso succursali di enti creditizi che hanno la sede principale al di fuori dell'Unione e non sono membri di un sistema operante in uno Stato membro ricevono da tali enti creditizi le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono redatte in modo chiaro e comprensibile.

## *Articolo 14*

### *Informazioni da fornire ai depositanti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti le informazioni necessarie per individuare l'SGD al quale appartengono l'ente e le sue succursali all'interno dell'Unione. Qualora un deposito non sia garantito da un SGD a norma dell'articolo 4, l'ente creditizio deve informare opportunamente il depositante.
2. I depositanti prendono visione delle informazioni prima della conclusione del contratto di apertura del deposito. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all'allegato III.
3. Le informazioni ai depositanti sono fornite nel loro estratto conto. Queste informazioni comprendono la conferma che i depositi sono ammissibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4. Esse contengono inoltre un riferimento al foglio informativo di cui all'allegato III e a dove è possibile ottenerlo. Può essere altresì indicato il sito internet dell'SGD responsabile.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
5. Gli Stati membri limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 alla semplice menzione del sistema che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità.

Gli enti creditizi che sono membri di un sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 4, informano i depositanti in modo adeguato in merito al funzionamento del sistema. Tali informazioni non possono contenere un riferimento ad una copertura illimitata dei depositi.

6. Se, a seguito di fusioni o eventi analoghi, i depositi detenuti presso vari enti creditizi sono cumulati ai fini della determinazione della loro copertura da parte dell'SGD, i depositanti ne sono informati almeno un mese prima che l'evento acquisti efficacia giuridica, a meno che il segreto commerciale o la stabilità finanziaria non giustifichino un termine più breve.
7. Se un depositante utilizza i servizi bancari via internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva possono essere trasmesse tramite mezzi elettronici in modo da richiamare l'attenzione del depositante.

#### *Articolo 15*

##### *Elenco degli enti creditizi autorizzati*

L'ABE indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1093/2010 lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva. Indica inoltre l'SGD di cui è membro l'ente creditizio.

#### *Articolo 16*

##### *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di adeguare gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.

Articolo 17  
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 16 è conferita alla Commissione per un periodo di ...anni a decorrere dal ...<sup>1</sup>.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [3 mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [3 mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Data di entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 18*

*Obiezioni agli atti delegati*

1. I contributi agli SGD di cui all'articolo 9 sono distribuiti in modo equo **o in altro modo tenendo conto della stabilità del settore della raccolta dei depositi e delle passività esistenti del sistema.**
  
3. Quando talune **categorie di** depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo l'attuazione della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti siano coperti fino **alla data di scadenza iniziale** se sono stati aperti o emessi prima **della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma.** Gli Stati membri assicurano che i depositanti siano informati delle categorie di depositi o altri strumenti che non saranno più coperti da un SGD dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma.
  
4. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di determinare se gli SGD esistenti debbano essere sostituiti da un unico sistema per l'intera Unione.
  
5. La Commissione, con l'assistenza dell'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2015 una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva.



## *Articolo 19*

### *Attuazione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), da h) a m), all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 1 **bis** a **4 bis**, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, agli articoli 9, **9 bis e** 12, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 14, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 18 e all'allegato III entro il 31 dicembre 2012.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma entro il 31 dicembre 2027.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2013.

**In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 11 entro il 31 dicembre 2015.**

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 20*  
*Abrogazione*

La direttiva 94/19/CE con le sue successive modificazioni è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2012 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell'allegato IV.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

*Articolo 21*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), e), g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, gli articoli da 15 a 18 si applicano dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 22*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

[...]

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

[...]

### ALLEGATO III

#### Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

Se un deposito che è in scadenza ed esigibile non è stato rimborsato da un ente creditizio per ragioni che sono direttamente collegate alla sua situazione finanziaria, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il [inserire nome del prodotto] del [inserire nome dell'ente creditizio che detiene il conto] è in generale coperto dal sistema di garanzia dei depositi responsabile.

Il rimborso è limitato a 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA] per banca. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA] ed un conto corrente di 20 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA], gli saranno rimborsati solo 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA].

*[Solo se del caso:]* Questo metodo sarà applicato anche se una banca opera sotto diverse denominazioni commerciali. Il [inserire il nome dell'ente creditizio che detiene il conto] opera anche sotto la/le seguente/i denominazione/i commerciale/i [inserire tutte le altre denominazioni commerciali dello stesso ente creditizio]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di queste denominazioni commerciali sono complessivamente coperti fino a 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA].

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA].

[Solo se del caso:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA].

[Solo se del caso:] Se Lei non ha pieno diritto sulla somma del deposito, la persona che ne ha pieno diritto beneficerà della garanzia.

In generale tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA] ) entro sei settimane, a decorrere dal 31 dicembre 2013 entro 20 giorni lavorativi.

[Solo se del caso:] Nel calcolo dell'importo rimborsabile sono prese in considerazione le passività eseguibili nei confronti dell'ente creditizio.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet [inserire il sito internet dell'SGD responsabile].

[Solo se del caso in attesa dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4 bis, la valuta del sistema responsabile e la valuta di tenuta del conto: Poiché il sistema di garanzia dei depositi responsabile è ubicato in un altro Stato membro, il sistema restituirà i depositi in [inserire valuta].

[Solo se del caso:] Il Suo deposito è garantito da un sistema di tutela istituzionale [riconosciuto/non riconosciuto] come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutte le banche appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un fallimento bancario. Qualora un fallimento comunque si verificasse, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100 000 [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] [inserire VALUTA].

---

## **ALLEGATO IV**

### PARTE A

#### **Direttive abrogate incluse le loro successive modifiche (di cui all'articolo 21)**

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

### PARTE B

#### **Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 21)**

Direttiva	Termine di attuazione
94/19/CEE	1.7.1995
2009/14/CE	30.6.2009
2009/14/CE (articolo 1, punto 3, i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE)	31.12.2010

## ALLEGATO V

### Tavola di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 2009/14/CE	Direttiva 94/19/CEE
Articolo 1	-	-
Articolo 2(1)(a)		Articolo 1(1)
Articolo 2(1)(d)		Articolo 1(2)
Articolo 2(1)(e)	Articolo 1(1)	Articolo 1(3)
Articolo 2(1)(f)		Articolo 1(4)
Articolo 2(1)(g)		Articolo 1(5)
Articolo 3(1)		Articolo 3(1)
Articolo 3(2)		Articolo 3(2)
Articolo 3(3)		Articolo 3(3)
Articolo 3(4)		Articolo 5
Articolo 3(6)	Articolo 1(6)(a)	
Articolo 4(1)(a)-(c)		Articolo 2
Articolo 4(1)(d)		Articolo 7(2), Allegato I (1)
Articolo 4(1)(f)		Articolo 7(2), Allegato I (10)
Articolo 4(1)(g)		Articolo 7(2), Allegato I (2)
Articolo 4(1)(h)		Articolo 7(2), Allegato I (5)
Articolo 4(1)(i)		Articolo 7(2), Allegato I (6)
Articolo 4(1)(j)		Articolo 7(2), Allegato I (3), (4)
Articolo 4(10)(k)		Articolo 7(2), Allegato I (12)
Articolo 5(1)	Articolo 1(3)(a)	Articolo 7(1)
Articolo 5(4)	Articolo 1(3)(a)	
Presente direttiva	Direttiva 2009/14/CE	Direttiva 94/19/CEE
Articolo 5(6)		Articolo 7(4), 7(5)
Articolo 5(7)	Articolo 1(3)(d)	
Articolo 6(1)-(3)		Articolo 8
Articolo 7(1)	Articolo 1(6)(a)	Articolo 10(1)
Articolo 7(3)		Articolo 10(4)
Articolo 7(4)		Articolo 10(5)
Articolo 8(1)		Articolo 7(6)
Articolo 8(2)		Articolo 11
Articolo 12(1)		Articolo 4(1)
Articolo 13		Articolo 6
Articolo 14(1)-(3)	Articolo 1(5)	Articolo 9(1)
Articolo 14(4)		Articolo 9(2)
Articolo 14(5)		Articolo 9(3)
Articolo 15		Articolo 13
Articolo 16-18	Articolo 1(4)	